



COMUNE DI PATERNO

(Provincia di Potenza)

PROT. 9690 DEL 25 OTT. 2011

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. 20

DEL 18/10/2011

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

L'anno duemilaundici, il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 19,35 nella Sala del Consiglio del Comune di Paterno, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** seduta pubblica - prima convocazione, con l'intervento dei Signori:

1	Sindaco	GRIECO MICHELE	Si	8	Consigliere	SASSANO MARISA	Si
2	Consigliere	LOMANTO ENRICO DOMENICO	Si	9	Consigliere	MAULELLA GIUSEPPE	Si
3	Consigliere	SANGIORGIO GIUSEPPE	Si	10	Consigliere	NOTARFRANCESCO SEVERINO	Si
4	Consigliere	LAINO ANTONIO	Si	11	Consigliere	VOTTA LUIGI	Si
5	Consigliere	BITETTI VITO	Si	12	Consigliere	FLORIO ANTONIO	Si
6	Consigliere	COIRO VINCENZO	Si	13	Consigliere	LACAVA EDOARDO	Si
7	Consigliere	LABRIOLA MICHELE	Si				

LATERZA CARMELA DOMENICA; ASSESSORE ESTERNO - ASSENTE

Presenti: **13** Assenti: **0**

Presiede l'Ing. Michele Grieco

Assiste il Segretario Comunale Dott. GESUALDI PIERLUIGI

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI PATERNO

(Provincia di Potenza)



COMUNE DI PATERNO

(Provincia di Potenza)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 9754 del 11/10/2011

UFFICIO PROPONENTE	SERVIZIO INTERESSATO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA	

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:
*"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".*

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime:
	<p>PARERE FAVOREVOLE</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile AREA TECNICO-MANUTENTIVA F.to ROSANNA MASINI</p> <p>Data 11/10/2011</p>

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime:
	<p style="text-align: right;">Il Responsabile Area Contabile F.to</p> <p>Data 11/10/2011</p>



COMUNE DI PATERNO

(Provincia di Potenza)



IL PRESIDENTE pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno, prospettando la necessità di disciplinare l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune;

RIFERISCE che, all'uopo, è stato predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale lo schema di regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune, nonché l'allegato A schema di convenzione;

Il consigliere Lacava lamenta il mancato coinvolgimento delle minoranze e chiede il rinvio dell'argomento.

Il consigliere Notarfrancesco si associa alla richiesta di rinvio del consigliere Lacava e al termine del suo intervento deposita una propria relazione;

Il Presidente, udito l'intervento, invita il C.C. ad esprimersi, mediante votazione, sulla succitata richiesta di rinvio dell'argomento posto in discussione;

Si passa alla votazione palese per alzata di mano:

Consiglieri votanti n. 13:

Voti 04 (Minoranze) favorevole alla proposta di rinvio dell'argomento - chiesta dai consiglieri Lacava e Notarfrancesco;

Voti 09 (maggioranza) contrari alla proposta di rinvio dell'argomento - chiesta dai consiglieri Lacava e Notarfrancesco; ASTENUTI-0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione;

Rigetta la proposta di rinvio dell'argomento - chiesta dai consiglieri Lacava e Notarfrancesco;

Il Presidente, visto l'esito della votazione di cui sopra dispone il prosieguo della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la Relazione del Presidente;

DATA lettura dei 32 articoli del regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del T.U. 267/2000;

TANTO PREMESSO

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, per quanto riguarda la regolarità Tecnica;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000., n. 267;

CON voti favorevoli-09-contrari-0-astenuti-04(Minoranze) accertati per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE il Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune, composto da N.° 32 Articoli, unitamente all'allegato A schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 18/10/2011 prop. n. 9754

Argento,
P. E.

P

Sig. Sindaco

Vorrei esternarle il senso di amarezza e delusione per aver visto peggiorare, in questi cinque mesi di sua amministrazione, il nostro paese.

Non era lei che prometteva di rivoluzionare Paterno in soli cento giorni?

Le motivazioni del mio malcontento, vanno ricercate nella libertà della mia coscienza e nel profondo senso di indignazione per quanto sta accadendo a Paterno.

Perché, guardi Sig. Sindaco, l'indifferenza è il peggiore di tutti gli atteggiamenti, giacché ci fa perdere una delle componenti essenziali dell'umano, ossia la capacità di indignarsi e l'impegno che ne consegue.

Le spiego le motivazioni della mia delusione e di gran parte dei cittadini di questo Comune.

In campagna elettorale lei ha fatto una serie di promesse che, mi permetta, non sono state affatto mantenute.

In primis continuava a ripetere che sarebbe riuscito a cambiare faccia al nostro paese in pochi mesi, devo riconoscerle i meriti per esserci riuscito..... in peggio.

Comincio con ciò che si è verificato in concomitanza all'apertura delle scuole, il trasporto alunni si è rivelato improvvisato e assolutamente insufficiente a garantire il servizio, tanto che la Dirigente scolastica si è dovuta recare nelle classi per comunicare ai bambini residenti in rioni quali Pantano, Petazzo, Castagne ed altri, che non avrebbero potuto usufruire del trasporto, e che sarebbero dovuti rientrare a casa a piedi, per non parlare poi della gara di appalto. Fatta senza nessun criterio, se non quello dell'arroganza, chiedendo l'utilizzo di mezzi da parte dei concorrenti senza un impegno economico sufficiente.

Parliamo poi dell'aumento spropositato della mensa scolastica; le fa certo onore l'aver voluto sollevare le famiglie disagiate da quest'onere, ma così facendo ha gravato su altre con un aumento del 40 % rispetto al costo abituale dei buoni mensa. Le avevo fatto una proposta nel Consiglio precedente, per non mettere le mani nelle tasche degli utenti si creavano tre fasce, una con reddito fino a 6.000. al costo del buono di 50 centesimi; la seconda con reddito compreso tra euro 6001 e 12.000 con il costo del buono ad euro 1,50 , e l'atra superiore ad euro 12.000 con il costo invariato rispetto all'anno precedente e cioè euro 2,60. Con un costo a carico del comune di euro 4/5.000 lei ha risposto picche

E che i servizi destinati alle scuole sono insufficienti lo dimostrano i genitori che, spinti dall'indignazione e dai disagi creati da queste situazioni volute da Lei, hanno creato un movimento, pronto a tenere anche manifestazioni di protesta contro questa amministrazione.

Ma certo è facile parlare di equità sociale quando non è lei a sentire il peso di tale equità ed ecco perché con grande amore per il popolo Paternese ha prelevato dal bilancio 37.000 euro destinati da Noi a contribuire ad alleggerire i costi delle bollette dell'acqua potabile delle famiglie.



COMUNE DI PATERNO

REGOLAMENTO

*PER L'USO E LA GESTIONE
DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI*

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 18/10/2011



TITOLO I PARTE GENERALE

Art. 1 DEFINIZIONI

Comune : Area Tecnica come responsabile;

Amministratore: soggetto che gestisce in maniera diretta (Area Tecnica del Comune) o indiretta (Gestore) gli impianti sportivi

Impianto Sportivo: luogo opportunamente attrezzato, sia all'aperto sia al coperto, destinato alla pratica di una o più attività sportive;

Attività Sportiva: pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo;

Forme d'utilizzo e Gestione: modalità con le quali si autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo o se ne concede la gestione a terzi;

Autorizzazione all'uso: provvedimento con il quale si consente l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento di attività nello stesso previste per un periodo di tempo limitato (giorni-ore), dietro un corrispettivo espressamente previsto nel Tariffario;

Concessione: provvedimento con il quale si affida la gestione di un impianto sportivo, dietro pagamento di un canone previsto nel Tariffario;

Tariffe: somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministratore dell'impianto.

Canone : somma che il gestore deve versare al Comune.

ART. 2 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le forme di utilizzo e le modalità di gestione delle strutture comunali, sia già esistenti sia di futura costruzione o acquisizione, destinate allo sport ed alle attività del tempo libero, ed in particolare del complesso di attività necessarie a garantire il corretto uso delle strutture e la fruibilità delle stesse da parte della collettività. Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi, ecc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

ART. 3 DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI E LORO UBICAZIONE

Il Comune possiede le seguenti strutture:

- CAMPO DI CALCIO – Loc. Le Sorti
- PALAZZETTO DELLO SPORT – Loc. Le Sorti
- PALESTRA SCUOLA MEDIA - Via Mario Pagano
- CAMPO POLIVALENTE - Loc. Pantano
- CAMPO DI BOCCE – Loc. Pioniello

ART. 4 GESTIONE

Le strutture di cui al presente regolamento potranno essere gestite in una delle seguenti forme:

- GESTIONE DIRETTA
- GESTIONE INDIRETTA

L'atto di concessione per gestione indiretta è sottoscritto dal Responsabile dell'Area Tecnica sulla base dello schema riportato come **ALLEGATO A**, parte integrante del presente regolamento.

TITOLO II USO

ART.5 DESTINATARI

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e federazioni per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare, di manifestazioni e per gli allenamenti.

Dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, l'autorizzazione può essere rilasciata ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

Gli impianti, sono altresì concessi a soggetti privati che ne facciano richiesta per la pratica di discipline sportive e per lo svolgimento di regolare attività sportiva in favore di terzi.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o ai privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

ART.6 RESPONSABILITA'


Il rilascio dell'autorizzazione solleva l'Amministratore da qualsiasi responsabilità verso terzi e/o cose, per fatti o cause che dovessero verificarsi durante il periodo dell'uso dell'impianto; pertanto l'Utilizzatore assume tutte le responsabilità sia di ordine organizzativo, disciplinare, di controllo sul movimento di pubblico e/o di operatori all'interno dell'impianto o durante l'accesso o il deflusso delle persone.

Ciascun soggetto richiedente o utilizzatore, risponderà personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate. L'Amministratore non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti delle strutture e similmente non risponde di eventuali danni materiali che agli utenti o a terzi possono eventualmente derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le responsabilità e gli oneri assicurativi.

Pertanto, i soggetti autorizzati all'uso delle strutture, cui competono le responsabilità e gli oneri assicurativi contro i rischi della responsabilità civile verso terzi, dovranno sollevare l'Amministratore da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto, nonché per tutti i danni che possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale.

A tal fine, gli utilizzatori stipuleranno idonea polizza assicurativa.

ART. 7 CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

 Gli interessati che intendano usufruire degli impianti sono tenuti a presentare almeno 30 gg prima, domanda in carta semplice all'Amministratore, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile della attività da svolgere negli impianti richiesti. Fermo restando quanto dettato dall'Art.5, ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- consistenza attività sportive ed agonistiche;
- società cittadine ed utenti che non dispongono di impianti sportivi propri;
- attività seguite da istruttori federali;
- società sportive che svolgono attività senza fini di lucro;
- anzianità di affiliazione e punteggio presso il CONI, a Federazioni, ad Associazioni Sportive riconosciute, ad Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI;
- numero di campionati a cui effettivamente si partecipa e relative categorie;
- numero complessivo tesserati;
- numero squadre partecipanti di una stessa società;
- risultati ottenuti a livello provinciale, regionale, nazionale nell'anno precedente, ecc.;
- singoli soggetti privati in possesso di requisiti previsti dalla normativa in vigore, in funzione dell'attività da svolgere.
- ordine cronologico di arrivo delle domande

L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo.

Per questo motivo agli Istituti Scolastici, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, verrà richiesto il nullaosta.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare hanno precedenza, di norma, sugli allenamenti.

Sarà cura del Comune determinare ed autorizzare una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

Non potrà essere autorizzato l'uso degli impianti a singoli utenti/società/associazioni che in precedenti autorizzazioni non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto medesimo.

ART. 8 MODALITA' DI UTILIZZO

Per ogni struttura è fatto obbligo osservare le principali norme di igiene sportiva e di corretto utilizzo da parte degli utenti. In specifico:

- Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate;
- L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici
- E' tassativamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione;.
- Gli utilizzatori rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi a causa di un utilizzo improprio degli impianti, sollevando

l'Amministratore o l'amministrazione scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utilizzatore è tenuto a rifondere tali danni al Comune.

A tal fine gli utilizzatori sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

ART. 9 RILASCIO AUTORIZZAZIONI

L'Amministratore degli impianti, esaminate le richieste presentate, rilascerà previo pagamento degli importi tariffari e consegna di tutti i documenti richiesti, le apposite autorizzazioni, riservandosi l'opportunità di sospenderle, per intervenuti problemi tecnici o imprevisti, se di rilevante importanza a giudizio dello stesso.

La Polizza assicurativa a copertura della R. C. verso terzi e danni a cose e strutture utilizzate, è obbligatoria per qualsiasi tipo di attività, anche se autorizzata a titolo gratuito, all'interno degli impianti sportivi.

L'accesso all'impianto e l'uso dello stesso sono subordinati alla presentazione dell'autorizzazione al Custode dell'impianto.

Gli Utenti che intendono usufruire degli impianti, per ottenere l'autorizzazione dovranno:

- fare regolare richiesta dell'impianto nei tempi stabiliti;
- dichiarare di essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie, compresa l'idoneità fisica per l'attività che si intende svolgere;
- pagare gli importi previsti dal Tariffario;
- stipulare una polizza assicurativa;
- dichiarare di essere a conoscenza ed accettare incondizionatamente le norme del vigente Regolamento;
- osservare le prescrizioni indicate nell'apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministratore;
- esibire copia dell'autorizzazione al custode dell'impianto.

Il singolo utente è dispensato dalla stipula della polizza assicurativa; lo stesso è tenuto alla sottoscrizione di una dichiarazione relativa alla propria idoneità fisica all'attività sportiva che intende svolgere all'interno degli Impianti e ad una assunzione di responsabilità circa danni arrecati a persone o cose all'interno degli Impianti Sportivi medesimi;

Art.10 MANIFESTAZIONI UNA TANTUM

Per manifestazioni una tantum può essere consentito il pagamento dell'importo tariffario in due soluzioni pari al 50% ciascuna, di cui una anticipata e l'altra entro i 10 giorni successivi alla manifestazione.

Nel caso di pagamento parzialmente posticipato, entro 10 giorni dalla data della manifestazione, l'Utente, se la stessa è avvenuta con entrata del pubblico a pagamento, dovrà far produrre la distinta d'incasso SIAE, congruando entro dieci giorni la differenza dell'importo tariffario da versare.

L'Utilizzatore è tenuto a lasciare l'impianto libero da qualsiasi oggetto o attrezzatura impiegata ed inoltre dovrà provvedere alla pulizia finale a sua totale cura e spesa.

L'Utilizzatore è tenuto, altresì, al montaggio e allo smontaggio di qualsiasi attrezzatura, strumentazione musicale, palchi ecc. secondo un programma concordato.

Per eventuale potenziamento di energia elettrica, l'utente dovrà organizzarsi autonomamente con un proprio gruppo elettrogeno o contratto di allaccio temporaneo con l'Ente Gestore dei Servizi Elettrici.

ART. 11 ATTIVITA' NON DI LUCRO

Per le attività sportive, ricreative, culturali, etc.. dalle quali l'Utilizzatore non ricavi lucro, mediante riscossione di rette o simili, è previsto il pagamento degli importi tariffari nella misura del 50%.

ART. 12 REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

L' Amministratore, a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e comunque nei confronti della Legge in genere, ha la facoltà di revocare il provvedimento autorizzatorio.

L'Amministratore ha inoltre facoltà di revocare le autorizzazioni all'uso o le concessioni quando si accertano danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

ART. 13 ONERI A CARICO DELL' UTILIZZATORE

Sono a carico dell'Utilizzatore:

- l' esposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, tanto per gli ingressi quanto per le biglietterie;
- la predisposizione del servizio d'ordine, di biglietteria, di controllo accessi ed uscite;
- l'obbligo di collaborazione per lo svolgimento dei servizi bar ,pubblicità , etc.;
- la sorveglianza dei servizi di W. C. ;
- l' installazione di eventuali altoparlanti oltre quelli esistenti;
- il reperimento e la collocazione in loco di tutte le attrezzature supplementari che le singole manifestazioni possono richiedere.

Tutto ciò che verrà installato provvisoriamente negli impianti sportivi non dovrà essere fissato o assicurato a muri, porte, soffitti, pavimenti e dovrà essere sgombrato con le modalità e nei termini fissati nell'autorizzazione.

Per manifestazioni aperte al pubblico con pagamento di biglietti l'utilizzatore è obbligato a mettere in circolazione biglietti di ingresso in numero non superiore alla capienza spettatori autorizzata dal competente Organo.

ART. 14 SERVIZIO DEI VV . FF ., PRONTO SOCCORSO E PIANO DI SICUREZZA

I soggetti utilizzatori durante lo svolgimento delle manifestazioni da essi organizzate, in base alle norme emanate dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici spettacoli e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, dovranno richiedere, a propria cura e spese, il servizio dei Vigili del Fuoco, del Servizio Ambulanze e Pronto Soccorso e ogni altro adempimento previsto dal piano di sicurezza, ai sensi del D.M. del 18.03.96.

ART. 15 SERVIZIO BAR E PUBBLICITA'

Il Comune si riserva il diritto di concedere l'autorizzazione per eventuali servizi bar e ristoro e simili, sia in forma fissa che ambulante, e per ogni forma di pubblicità all'interno degli impianti sportivi.

Agli aggiudicatari dei servizi il titolare dell'autorizzazione della manifestazione dovrà garantire l'entrata con tessere di servizio, sentito il Comune.

ART. 16

TARIFFE, ONERI E CANONI

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utilizzatori, il pagamento di tariffe, mentre per la gestione a terzi è dovuto un canone.

La Giunta Comunale provvederà a stabilire annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti, nonché gli oneri ed i canoni, sulla base delle variazioni ISTAT, pubblicate sulla G.U., riferite al mese di Dicembre dell'anno precedente.

Per eventuali richieste non contemplate nel Tariffario, si applicheranno tariffe per analogia.

ART. 17

MANCATO UTILIZZO

Se la manifestazione o l'attività autorizzata non dovesse aver luogo, l'Utente utilizzatore deve avvisare per iscritto l'Amministratore, che comunque trattiene il 50% dell'importo già versato, a copertura delle spese.

Per il mancato utilizzo dell'impianto, già regolarmente autorizzato, per motivi non dipendenti dal richiedente, si potrà consentire il recupero della seduta non effettuata, previo accordo con l'Amministratore.

Qualora il mancato utilizzo sia dovuto a cause dipendenti dall'utilizzatore, non sarà consentito recupero a titolo gratuito e l'Amministratore incamererà il 50% del canone versato a titolo di rimborso spese. Il restante 50% del canone versato sarà recuperato in occasione di analoga successiva autorizzazione.

ART. 18

UTILIZZO A TITOLO GRATUITO

L'uso degli impianti è autorizzato a titolo gratuito, dall'Amministratore, nei seguenti casi:

- attività sportive e manifestazioni culturali e ricreative, organizzate direttamente dal Comune;
- attività sportive e extra sportive promosse da scuole pubbliche di ogni ordine e grado, secondo programmi e modalità concordati con l'Area Tecnica;
- attività aventi scopo di beneficenza;
- attività singoli atleti: militari, campioni a livello nazionale, appartenenti alla terza età, studenti della Facoltà di Scienze Motorie regolarmente iscritti;
- svolgimento di tutte le fasi dei giochi sportivi studenteschi, indetti dal CONI, in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e con le Federazioni Sportive.
- attività sportive organizzate dalle Associazioni di volontariato legalmente riconosciute o che operano a favore di portatori di handicap.

ART. 19

LIBERO ACCESSO AMMINISTRATORI COMUNALI.

Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, i Funzionari del Comune, del Gestore o della Scuola (in caso di palestre scolastiche), muniti di apposito tesserino di riconoscimento, per le competenze istituzionali hanno libero accesso agli interni degli impianti, in ogni settore, anche durante qualsiasi manifestazione.



ART. 20
CONVENZIONE

L'affidamento in gestione sarà regolamentato da apposita Convenzione, stipulata fra il Comune ed il legale rappresentante della società di gestione, contenente tutte le clausole di cui al presente regolamento, le eventuali penali, le responsabilità del gestore e degli utilizzatori, del Comune e di terzi, le garanzie, i poteri ispettivi e di controllo del Comune. Lo schema di convenzione è riportato in **ALLEGATO A**, che è parte integrante del presente regolamento.

ART. 21
COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

La Giunta Comunale stabilisce o aggiorna:

- le tariffe d'uso degli impianti;
- lo schema di convenzione;
- il canone per la gestione indiretta degli impianti;
- tipologie e modalità d'uso non previste dal presente regolamento.

TITOLO III
GESTIONE DIRETTA

ART. 22
ONERI A CARICO DEL COMUNE

Con la gestione diretta il Comune assume gli oneri della manutenzione straordinaria e provvede al pagamento dei consumi; inoltre, per l'eventuale utilizzo diretto degli impianti, provvede con proprio personale alla pulizia e alla custodia. In generale, provvede al controllo dell'utilizzo degli impianti, attraverso visite ispettive effettuate senza preavviso, ed alla riscossione di tariffe;

Tutti gli oneri inerenti la custodia, la conservazione e la manutenzione degli impianti sportivi, attrezzature ed arredi nonché le retribuzioni relative al personale adibito al servizio, la segnatura dei campi di calcio e la predisposizione degli impianti in genere, sono a carico del Comune.

TITOLO IV
GESTIONE INDIRETTA

ART. 23
ONERI A CARICO DEL GESTORE

Con la gestione indiretta, il Comune concede in autogestione l'uso delle strutture sportive a terzi.

A tal fine stipula una convenzione che preveda, da parte del concessionario, il versamento di un canone di locazione e l'assunzione a carico del Gestore dei seguenti oneri:

- oneri relativi al funzionamento (pulizia e custodia);
- oneri di manutenzione ordinaria inclusa la fornitura dei materiali di consumo;

- oneri per la copertura assicurativa R.C. per l'utilizzo degli impianti;
 - oneri relativi ai consumi delle utenze (fornitura idrica, energia elettrica , gas, ecc.).
 - oneri per volturazione utenze , entro 15 giorni dall'inizio dell'affidamento;
- Il canone dev'essere corrisposto in forma anticipata con rate semestrali o in unica soluzione annuale.

ART. 24 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Con la gestione indiretta, sono a carico del Comune:

- i poteri ispettivi e di controllo sulla corretta attività di gestione;
- la manutenzione straordinaria degli impianti;
- la riscossione del canone;

ART.25 SOSPENSIONE

Qualora non disponga di altri spazi, il Comune si riserva la possibilità di utilizzare direttamente gli impianti sportivi per propri fini istituzionali, sottraendoli temporaneamente alla gestione, previo preavviso al gestore di almeno dieci giorni, fatti salvi i casi di motivata urgenza nei quali ciò può avvenire anche senza preavviso.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Area Tecnica del Comune.
Per le sospensioni nulla è dovuto né dagli utilizzatori, né dal Comune.

ART. 26 SANZIONI E REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e, in particolare, del mancato rispetto delle modalità di utilizzo nonché per il mancato pagamento del canone, il Comune ha facoltà di applicare una sanzione fino al 50% del canone e, in caso di persistente inosservanza delle regole, di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni, senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo.

Pertanto, il Comune applicherà una penale pecuniaria per ogni fatto/azione imputabile ad inosservanza delle norme. La sanzione verrà applicata previa contestazione scritta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'accertata contestazione dell'addebito, qualora entro sette giorni il concessionario non produca adeguata giustificazione al mancato rispetto delle clausole contrattuali. Nel caso in cui il concessionario si riveli inadempiente per un periodo superiore a giorni quindici, senza giustificato motivo, il Comune ha facoltà di ricorrere alla revoca della concessione.

ART.27 PUBBLICITA'

L'installazione all'interno degli impianti di cartelloni pubblicitari è subordinato all'autorizzazione del Comune che si riserva di individuare aree specifiche per la loro installazione.

Sono vietate le pubblicità su cartelloni fissi di qualsiasi dimensione e l'installazione in zone accessibili al pubblico.

In caso di autorizzazione, i cartelloni pubblicitari devono essere di materiale ignifugo e non contundente e, in ogni caso, tali da non essere usati come armi improprie.

L'installazione all'interno delle palestre scolastiche di cartelloni e/o striscioni pubblicitari è vietata.

ART. 28

CONTABILITÀ E RENDICONTO

Il concessionario tiene, per l'attività commerciale, contabilità separata da quella istituzionale e annualmente presenta al Comune una nota integrativa nella quale sono evidenziate oltre alle spese ed alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati ed il prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa fiscale e civile.

ART. 29

CONCESSIONE A TERZI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

La concessione dovrà essere rilasciata mediante atto di convenzione redatto secondo lo schema riportato nell' **ALLEGATO A**, parte integrante del presente regolamento.

La concessione a terzi per la gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale viene rilasciata, a seguito di idonea pubblicizzazione, a:

- Federazioni sportive;
- Enti di promozione sportiva;
- Enti non commerciali;
- Associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate al CONI;
- Associazioni / Società senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

La concessione può essere effettuata anche a favore di raggruppamenti di società ed associazioni aventi i requisiti di cui sopra, fermo restando la partecipazione maggioritaria di associazioni e società sportive senza fine di lucro.

La concessione è rilasciata dietro pagamento di un canone ricognitorio pari al 10% del canone ordinario fissato con tariffa.

La priorità nella scelta del concessionario è data agli operatori sportivi singoli o associati che già svolgono attività nelle discipline sportive praticate negli impianti del Comune tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri:

- numero degli atleti tesserati, in attività, risultanti dagli elaborati federali;
- anni di attività del sodalizio;
- livello campionati cui partecipa il sodalizio;
- risultati agonistici ottenuti;
- attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.

La scelta del concessionario verrà inoltre operata sulla scorta dei criteri, da considerare nell'ordine decrescente, di seguito indicati:

- progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione ed eventuali progetti collaterali;
- impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo – formativi realizzati in modo coordinato dal Comune insieme alle associazioni ed enti interessati;
- valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale;
- la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di riferimento.

Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti;
- obblighi e diritti degli aderenti;
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico – finanziario;
- modalità di approvazione del bilancio o rendiconto economico - finanziario..

Condizioni necessarie per l'instaurazione del rapporto di concessione o per il rinnovo della medesima sono:

- l'assenza di pendenze con il Comune;
- la buona gestione e conduzione degli impianti in concessione, senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale;

Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono quelle stabilite nel tariffario.

Nella concessione può essere ricompresa la gestione della pubblicità in spazi interni e l'esercizio di attività di ristoro o bar.

Potranno inoltre essere concessi in comodato gratuito per la durata della concessione, eventuali beni mobili presenti negli impianti e di servizio ai medesimi.

La durata della concessione che, di norma triennale, è rinnovabile annualmente fino a un massimo di anni tre, previa la verifica della convenienza e del pubblico interesse.

ART. 30

CONCESSIONE A TERZI CON RILEVANZA IMPRENDITORIALE

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

La concessione dovrà essere rilasciata mediante atto di convenzione redatto secondo lo schema riportato nell' **ALLEGATO A**, parte integrante del presente regolamento.

La concessione dovrà, tra l'altro, prevedere, pena la nullità della stessa:

- un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dal Comune;
- il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi e degli oneri di gestione;
- il versamento del 30% degli introiti pubblicitari al Comune da parte del Concessionario;
- gli specifici oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario.

Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione del presente articolo viene definita con atto dalla Giunta Comunale.

La durata della concessione che, di norma triennale, è rinnovabile annualmente fino a un massimo di anni tre, previa la verifica della convenienza e del pubblico interesse.

I criteri di priorità con cui assegnare le concessioni del presente articolo sono i seguenti:

- raggruppamenti di società ed associazioni, con partecipazione di associazioni e società sportive senza fine di lucro;

- cooperative o società cittadine aventi nel proprio statuto o atto costitutivo, tra l'altro, esplicita menzione di finalità legate allo sport;
- altri operatori economici che ne abbiano i requisiti.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 31 RINVII

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:

- per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla legge n. 23/1996;
- per le forme di gestione in concessione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;
- per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge n. 91/1981;
- per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate dalle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
- per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva.

Per i profili contabili e fiscali relativi alle tariffe, non disciplinati dal presente regolamento, si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

ART. 32 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione approvante.

All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia o incompatibili con quanto da esso previsto.

ALLEGATO A

(SCHEMA DI CONVENZIONE)

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CUSTODIA
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI** : _____

PREMESSO:

- che con deliberazione n. ____ del _____, divenuta esecutiva il _____, il Consiglio Comunale approvava il regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali e relativi compendi immobiliari;
- che sulla base dell'apposita istruttoria effettuata dall' Area Tecnica del Comune, l'Associazione / Società / Cooperativa / ecc. _____ e' risultata assegnataria della concessione in gestione degli impianti:
 - Campo di calcio , in loc. Le Sorti,
 - Palazzetto dello sport , in loc. Le Sorti,
 - Campo polivalente , in loc. Pantano,
 - Palestra scuola media, in via Mario Pagano,
 - Campo di bocce, in loc. Pioniello,
- giusta disposizione del Responsabile dell'Area in data _____, n. _____;
- che si rende pertanto necessario provvedere alla formalizzazione del rapporto concessorio;

II COMUNE DI PATERNO, CONCEDE

in gestione alla _____ (di seguito denominata concessionario), con sede a _____ in Via _____, che accetta, tramite il Sig. _____, nato a _____ (____) il _____, residente a _____, in via _____, agente non in proprio ma nella sua qualità di _____ e Legale Rappresentante in nome, per conto e nell'interesse della _____ suddetta, CODICE FISCALE N. _____ nei modi e nei termini contenuti nel regolamento comunale citato e nei patti seguenti:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione comprende la gestione dei compendi immobiliari evidenziati nelle planimetrie allegate al presente atto a farne parte integrante e sostanziale. La concessione comprende inoltre le attrezzature a servizio degli impianti. Della consistenza e dello stato di conservazione dei beni mobili ed immobili oggetto della presente concessione sarà fatta constatazione scritta in apposito verbale di consegna. La dismissione di eventuali attrezzature obsolete, di proprietà comunale, dovrà essere preceduta da apposito atto deliberativo della Giunta.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione decorre dalla data di consegna ed ha la durata di anni 3 (tre). Alla scadenza del primo anno, ad entrambe le parti è comunque concessa la facoltà di recesso unilaterale dalla presente concessione, dandone preavviso tramite raccomandata R.R., con almeno tre mesi d'anticipo.

ART. 3 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono posti a carico del Concessionario i seguenti oneri:

Corrispondere al Comune il canone annuo (come da tariffario vigente) in rate semestrali anticipate ; (1)

Copertura assicurativa R.C. per l'utilizzo degli impianti;

Volturazione utenze , entro 15 giorni dall'inizio dell'affidamento;

Esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria.

Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le seguenti opere:

- manutenzione, riparazione e sostituzione delle recinzioni;
- riparazione di intonaci interni, di pavimenti e rivestimenti interni, tinteggiature interne ed esterne;
- riparazioni e sostituzioni di rubinetterie e saracinesche ammalorate, nonché delle apparecchiature idro-sanitarie in genere;
- riparazioni e sostituzioni di parti di infissi e serramenti interni ed esterni comprese le parti accessorie;
- riparazioni e sostituzioni degli impianti elettrici installati e delle parti terminali d'uso;
- manutenzione dell'arredamento mobile e delle attrezzature;
- pulizia generale delle apparecchiature costituenti gli impianti di riscaldamento - condizionamento;
- manutenzione e cura di tutti gli spazi destinati a verde ed essenze arboree e/o cespuglio;
- mantenimento e cura di tutto quanto non contemplato dal presente elenco ma che costituisce di fatto una pertinenza o accessorio dell'impianto;
- pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni degli impianti sportivi, degli arredi, vetrate e infissi;

E' richiesto al Concessionario la stesura di un progetto annuale di manutenzione ordinaria programmata da inoltrare al Comune per il relativo visto preventivo di competenza entro il 30 novembre di ogni anno antecedente l'anno solare di riferimento.

Assunzione di tutte le spese connesse alla gestione degli impianti, ivi comprese quelle tecniche, legali, di personale, energetiche, idriche, telefoniche, fiscali e tributarie in genere, assicurative, contabili e di locazione; a tale ultimo proposito il Concessionario avrà cura di assumere a proprio carico eventuali contratti di locazione stipulati dal Comune.

Corretto e puntuale espletamento delle funzioni di custodia e pulizia dei beni mobili ed immobili ricevuti in gestione, comprese le parti esterne in affaccio alle pubbliche vie dei complessi immobiliari.

E' cura del Concessionario, in concomitanza delle manifestazioni sportive, gestire tutte le incombenze connesse alle problematiche inerenti l'ordine pubblico, informando con congruo anticipo gli organi di Polizia e i Vigili Urbani, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che all'esterno degli impianti;

Assistenza e organizzazione delle gare e di tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività autorizzate, sia in ambito scolastico che sportivo, per allenamenti, per eventi agonistici e manifestazioni extrasportive;

Ottenimento, a propria cura e spese, di tutte le licenze, nulla osta, collaudi e autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione, con riferimento anche agli immobili, alle strutture fisse e precarie e alle attrezzature ricevute in gestione dal Comune;

Assunzione di ogni responsabilità diretta ed indiretta (sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune) comunque inerente alle attività oggetto della presente concessione.

Il Comune, pertanto, rimarrà del tutto estraneo alle attività ed ai rapporti giuridici verso terzi a qualunque titolo, anche di fatto, posti in essere dal Concessionario, il quale manleva il Comune stesso da ogni responsabilità.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono posti a carico del Comune i seguenti oneri:

Adeguamenti alle norme di diritto comune in materia di igiene e sicurezza, con particolare riferimento all'impiantistica di tutti i complessi immobiliari in gestione;

Adeguamento degli impianti alle norme federali in materia di omologabilità;

Esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria.

A tale proposito il Comune è tenuto a presentare una relazione annuale sull'utilizzo degli impianti.

ART. 5 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Il Concessionario, per gli utilizzi degli impianti, avrà diritto alla riscossione, direttamente dagli utilizzatori, delle tariffe previste per l'uso degli stessi, fissate annualmente dal Comune.

L'utilizzo degli impianti avverrà con il rilascio da parte del Concessionario di apposite autorizzazioni, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo II, agli utenti che ne fanno richiesta.

Il Concessionario destinerà gli impianti allo svolgimento di attività sportive, ma potrà anche utilizzarli per la realizzazione di altre iniziative non sportive, con ingresso gratuito o a pagamento.

Le attività dovranno comunque essere svolte compatibilmente con quanto previsto al successivo art. 6 e nel rispetto di un normale stato di conservazione delle strutture e delle attrezzature, avvalendosi eventualmente della collaborazione di terzi, senza che ciò costituisca sub-concessione.

ART. 6 - UTILIZZI DIVERSI

Il Comune riserva per sé o per terzi da esso indicati, la possibilità di utilizzare gli impianti, compatibilmente con l'attività del Concessionario e nel rispetto dell'art. 5, per lo svolgimento di attività sportive o di altro genere, anche con pubblico pagante.

Il Concessionario avrà diritto di rivalersi nei confronti dei terzi utilizzatori per eventuali danni da essi arrecati direttamente o indirettamente agli impianti.

ART. 7 - SERVIZIO BAR

Il Concessionario è autorizzato a gestire un eventuale servizio di ristoro all'interno dei compendi immobiliari.

Il Concessionario avrà la facoltà di far gestire il bar a terzi per la stessa durata della concessione, rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente concessione;

L'attività di bar all'interno dell'impianto oggetto della concessione potrà essere esercitata esclusivamente in presenza di apposite autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tali attività dovranno essere intestate

al concessionario o ai terzi eventuali gestori che dovranno curare l'espletamento di tutte le incombenze amministrative richieste.

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività degli impianti sportivi oggetto della presente concessione e decadono pertanto automaticamente.

Sono a carico del gestore tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

Il Comune e' estranea ad eventuali controversie tra il Concessionario e responsabili della gestione del bar.

ART. 8 - PUBBLICITA'

Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno del perimetro degli impianti e' soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, i cui proventi sono versati al Comune nella misura del 30%, mentre il 70% vengono trattenuti dal Concessionario quale contributo per la gestione.

Spetta al Concessionario la gestione della pubblicità, in qualunque forma realizzata, all'interno del perimetro degli impianti.

Il Concessionario si impegna a diffondere gratuitamente, su richiesta del Comune, comunicati di pubblico interesse o relativi ad iniziative promosse dal Comune.

ART. 9 - ESONERO DEL COMUNE DA OGNI INCOMBENZA ATTIVA O PASSIVA PER DANNI

Il Concessionario, con la gestione degli impianti in oggetto, si assume:

- L'obbligo di rimborsare al Comune (previa valutazione insindacabile dei tecnici comunali, ove necessario) ogni spesa derivata a carico dello stesso da fatti dannosi eventualmente posti in essere, mediante azioni od omissioni, sia direttamente che da parte di terzi, durante tutto il periodo di durata della concessione;
- L'obbligo, durante tutto il periodo di durata della concessione, di tenere indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno derivante al medesimo dal dover rispondere di eventuali pregiudizi subiti da terzi, dichiarando sin d'ora, per la suddetta evenienza, l'accettazione incondizionata della propria obbligazione risarcitoria per responsabilità civile ed il conseguente accollo della relativa prestazione indennitaria, con esonero assoluto di chiamata in causa diretta o indiretta del Comune, nonché con rinuncia ad ogni azione di regresso nei confronti del medesimo;
- L'onere di stipulare a propria cura e spese una polizza assicurativa R.C. riguardante i rischi connessi alla gestione di cui alla presente concessione, con un massimale non inferiore a €. per sinistro, nonché una polizza assicurativa adeguata per il risarcimento di eventuali atti vandalici che non trovano già copertura nell'ambito dei rapporti assicurativi eventualmente attivati dal Comune.
- L'obbligo, a garanzia degli oneri e per le responsabilità dirette ed indirette che si assume per effetto della presente concessione, di fornire al Comune, all'atto della sottoscrizione, una garanzia fidejussoria, rilasciata da un istituto di credito o assicurativo a ciò autorizzato, per un importo non inferiore a €. (.....).

ART. 10 - ISPEZIONI E CONTROLLI

Il Comune ha libero accesso agli impianti, attraverso propri tecnici e funzionari per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sulla conduzione dell'impianto e sul rispetto della presente concessione in generale, senza per altro assumere alcuna responsabilità al riguardo.

Le eventuali carenze manutentive saranno contestate al Concessionario, che dovrà provvedere ai conseguenti interventi nei termini ragionevoli di tempo fissati dal Comune; trascorso il termine interverrà il Comune con spese poste a carico del Concessionario.

ART. 11 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Salvo quanto previsto al secondo comma del presente articolo, e' vietata la cessione totale o parziale della presente concessione.

Il Concessionario potrà valersi di ditte specializzate per la conduzione dei servizi di pulizia, custodia, biglietteria , pubblicità, ristoro e bar, nonché per la realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria e di quelle previamente autorizzate dal Comune.

ART. 12 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune potrà procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- scioglimento o fallimento del Concessionario;
- ripetute contravvenzioni anche di uno solo dei patti del presente atto, attestate da due contestazioni scritte a cui il Concessionario non fornisca adeguata motivazione;
- in caso di pubblica necessità che giustifichi a giudizio insindacabile del Comune l'interruzione del rapporto concessorio;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione a termine dell'art. 1453 del Codice Civile;

Il Concessionario non ha titolo per pretendere alcun risarcimento di danno.

Nelle ipotesi di cui sopra, il Comune non corrisponderà al Concessionario alcun indennizzo ed avrà la facoltà di revocare la concessione, con tutte le conseguenze ai sensi della legge e della presente convenzione, che detta revoca comporta.

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali relative alla presente convenzione ed ogni altra consequenziale ad essa sono poste a carico del Concessionario, ivi compreso l'onere della sua registrazione.

P. IL COMUNE DI PATERNO
Il Responsabile del Area Tecnica

P. IL CONCESSIONARIO
Il Legale Rappresentante

(1) Nota: Per Concessioni di cui all'art. 28 il canone e di tipo ricognitorio



COMUNE DI PATERNO

(Provincia di Potenza)

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Ing. MICHELE GRIECO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. PIERLUIGI GESUALDI

Prot. n. 9690

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione

~~E'~~ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale 25 OTT. 2011 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D.Lvo 267/2000);

Dalla residenza comunale, 25 OTT. 2011

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, 25 OTT. 2011



Il Segretario Comunale
Dott. PIERLUIGI GESUALDI

Il Segretario Comunale
Dott. PIERLUIGI GESUALDI

Il Sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione

Esecutiva il giorno 03-11-2011

~~Perché dichiarata immediatamente esigibile (art. 134, comma 4, D.vo 267/2000)~~
~~decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.vo 267/2000)~~

E' stata affissa all'Albo Comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.L.vo 267/2000 per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. PIERLUIGI GESUALDI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
Dott. PIERLUIGI GESUALDI